

CONTRATTO DI FORNITURA per BIOMASSA COMBUSTIBILE LEGNOSA (CIPPATO DI LEGNA)

Tra

la Ditta _____ con sede legale e operativa in _____,
_____ -P.IVA _____ in persona del suo Legale Rappresentante sig.
_____, di seguito denominata "Fornitore",

e

Provana Calore S.r.l. con sede legale e operativa in Leinì (TO), Via Volpiano n. 47/A, 10040 Leini (TO) - C.F.
e P. I.V.A.08250190017 - rappresentata dall'Ing. Luca ELIA in qualità di Amministratore Unico, di seguito
denominata anche "Acquirente" o "Stazione Appaltante",

qui di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti", stipulano il presente atto, relativo alla fornitura
di biomassa combustibile (cippato di legna) da parte della prima nei confronti della seconda.

Premesso che:

- 1 l'Acquirente gestisce l'impianto di Teleriscaldamento della città di Leinì (TO), la cui centrale è sita in Via Volpiano 47/A, nel medesimo Comune di Leinì (TO), autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino con Determina Dirigenziale n. 162 del 20.01.2021, come integrata e aggiornata da Determina Dirigenziale n. 4579 del 14.08.2025, ed è ammessa ad utilizzare biomassa combustibile così come individuata nell'Allegato X, parte II, Sezione 4, alla parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.i;
- 2 in conformità con le autorizzazioni di cui sopra, i materiali ammessi come combustibili alla centrale sono costituiti esclusivamente da biomassa legnosa (cippato di legna) e non comprendono in alcun modo legno trattato;
- 3 l'Acquirente ha esperito una indagine di mercato per assicurare l'approvvigionamento di biomassa combustibile all'impianto di Teleriscaldamento nel Comune di Leini per la stagione termica 2026/2027 (eventualmente prorogabile alla stagione successiva 2027/2028 secondo quanto più avanti meglio specificato);
- 4 in data _____ presso la sede operativa della Provana Calore s.r.l., si è riunita la Commissione preposta alla determinazione della graduatoria dei Fornitori, nella quale è rientrata la Ditta _____ aggiudicandosi un lotto per un quantitativo di materiale da un minimo di _____ a un massimo di _____ m³.

Le parti come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 - Oggetto della Fornitura

Le premesse fanno parte del presente Contratto. Si pattuisce inoltre che, in caso di discrepanza fra la documentazione contrattuale costituita dagli Allegati 1 (Disciplinare Tecnico di Fornitura), 2 (il presente Contratto) e 3 (il Modulo di Offerta), l'ordine di importanza assegnato ai medesimi sarà quello di maggiore convenienza per l'Acquirente.

Il Fornitore si obbliga a fornire e consegnare all'Acquirente, presso la centrale di Teleriscaldamento sita in Leinì (TO), Via Volpiano n. 47/A - e l'Acquirente si obbliga ad acquistare, ritirare e pagare - la quantità di biomassa combustibile da quest'ultima richiesta, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

Il Fornitore dichiara, con la firma del presente contratto, che "il materiale fornito è biocombustibile solido così come individuato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

Art. 2 - Quantitativo contrattuale, programmazione consegne e penali

La Fornitura viene valutata in metri cubi, unità di misura nel seguito convenzionalmente abbreviata in "m³". La quantità della fornitura sarà pari ad almeno _____ m³ (pari al quantitativo minimo) dei _____ m³ messi a disposizione dal Fornitore (pari al quantitativo massimo), fermo restando che all'intero quantitativo messo a disposizione si applicheranno le presenti condizioni contrattuali nel periodo **settembre 2026 - maggio 2027**.

L'Acquirente si riserva la facoltà di applicare le penali indicate all'art. 3 del Disciplinare Tecnico di Fornitura (Allegato 1), che qui di seguito si riporta per immediatezza di lettura:

"Provana Calore s.r.l. si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito indicate se, nel corso della fornitura, le quantità mensili consegnate saranno inferiori al 50% delle quantità riportate nel programma di consegna mensile inviato a mezzo posta elettronica (ordinario o certificata) da Provana calore s.r.l. al Fornitore. La penale che il Fornitore dovrà riconoscere all'Acquirente sarà pari al 10% dell'importo della fornitura mancante, rispetto alla soglia di tolleranza definita del 50%. La penale dovrà essere corrisposta dal Fornitore a Provana Calore s.r.l. entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta scritta inviatagli a mezzo PEC dalla Stazione appaltante, mediante emissione di nota credito.

In caso di mancata o insufficiente fornitura protratta per più di 30 giorni consecutivi solari, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Per "insufficiente fornitura" si intende una fornitura inferiore al limite di tolleranza sopra indicato."

Le medesime condizioni contrattuali pattuite per la stagione termica 2026/2027 saranno applicate anche per la successiva stagione 2027/2028, senza che debba essere esperita nuova procedura di affidamento, qualora il Fornitore, in sede di gara, abbia aderito all'opzione di prosecuzione della Fornitura

e detta opzione sia stata validata da Provana Calore s.r.l. nei termini di cui al Disciplinare Tecnico di Fornitura (Allegato 1), art. 2, che qui si riporta per le parti di interesse, per immediatezza di lettura:

“Provana Calore si riserva inoltre la possibilità, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) - nel seguito, per brevità, anche solo “Codice” - di prorogare il contratto di Fornitura in essere anche per la stagione successiva 2027/2028, alle medesime condizioni tecnico/economiche, purché:

- a) Il Fornitore accetti esplicitamente tale clausola, spuntando la relativa indicazione in Allegato 3 “Modulo di offerta”, di voler proseguire la Fornitura anche per la stagione termica 2027/2028;*
- b) Provana Calore attivi espressamente tale opzione a mezzo PEC entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo utile del mese di maggio 2027.*

Il verificarsi di entrambe le condizioni a) e b) sopra enunciate consentiranno pertanto di estendere il contratto di Fornitura in essere per la stagione termica 2026/2027 a quella 2027/2028 senza necessità di esperire una nuova procedura di affidamento.”

Resta inoltre inteso che:

- Ai sensi dell’art. 120, comma 8 del Codice, il Contratto di Fornitura è sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice stesso (rinegoziazione a seguito di circostanze straordinarie e imprevedibili);
- In applicazione dell’art. 120, comma 9 del Codice, i quantitativi minimo e massimo di ciascun lotto potranno essere variati nel corso della stagione di Fornitura in funzione delle esigenze di Provana Calore e a insindacabile giudizio di quest’ultima, nel limite del quinto dell’importo di contratto ($\pm 20\%$), alle medesime condizioni contrattuali, senza che il Fornitore possa opporsi, né far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 3 - Prezzo della fornitura

Il Prezzo della Fornitura, comprensivo di tutti gli oneri di carico e scarico franco centrale di Teleriscaldamento di Leinì (TO), Via Volpiano 47/A, è stabilito in:

euro _____ (_____) al m³ oltre IVA di legge ⁽¹⁾.

(1) Trattandosi di mera fornitura non sussiste l’obbligo di esplicitare i costi della mano d’opera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro - Codice dei Contratti Pubblici, art. 108, comma 9

Verranno riconosciuti i metri cubi rilevati al momento dello scarico, i quali, salvo evidenti mancanze, corrisponderanno al volume netto in metri cubi del cassone/rimorchio di trasporto del combustibile.

In caso di evidenti colme del cassone, ad esclusiva discrezione dell’Acquirente, potranno essere riconosciuti i metri cubi eccedenti.

Art. 4 - Qualità della Biomassa, accettazione e detrazioni

Il Fornitore si impegna a fornire, nel corso della stagione di riscaldamento **2026/2027** (ed eventualmente 2027/2028 qualora sia attivata l'opzione di proroga del contratto alle medesime condizioni), cippato di legna con umidità massima pari al minimo tra la soglia limite del 50% stabilita a priori dall'Acquirente e il valore contrattualizzato, pari a quello proposto dall'offerente in sede di offerta (che, pertanto, non potrà essere superiore al 50%) del _____%; Provana Calore s.r.l. misurerà ad ogni carico l'umidità del materiale ed effettuerà le verifiche di seguito descritte. La misurazione dell'umidità verrà effettuata mediante adeguata strumentazione certificata e tarata, nello specifico trattasi dell'igrometro di costruzione Schaller, mod. "humimeter BMA-2", che effettua la misurazione su un volume di campione pari a circa 12 litri.

Il Fornitore si impegna altresì a rispettare il limite del contenuto in ceneri del residuo di combustione, che viene stabilito al 1,5% m/m e che verrà misurato a campione dalla Stazione Appaltante.

Verifica umidità massima (mensile)

Nel caso in cui la media dei valori di umidità del materiale rilevati in un mese completo di fornitura (intesa come media aritmetica di tutte le misurazioni effettuate nel corso del mese stesso) sia superiore alla soglia di umidità massima contrattualmente prevista, il volume in metri cubi dei carichi che hanno concorso a definire la suddetta media verrà ridefinito riducendo il volume fornito di una percentuale calcolata come differenza fra il valore medio dei valori di umidità misurati e il valore massimo contrattualmente previsto, rapportata a quest'ultimo.

Esempio: media mensile dei valori di umidità misurata = 49,5%,
 valore dell'umidità massima contrattualmente pattuito = 45%,
 differenza = 49,5 - 45 = 4,5%,
 rapporto = 4,5/45 = 0,1 corrispondente al 10%,
 riduzione apportata al volume mensile fornito = 10%*

** Nota: l'esempio testé riportato serve unicamente a dimostrare la procedura di ridefinizione della volumetria fornita in caso di mancato rispetto dei valori di umidità media massima contrattualmente pattuita.*

Verifica contenuto di ceneri - residuo di combustione

Nel caso in cui l'analisi del campione rilevi un contenuto di ceneri superiore alla soglia massima contrattualmente prevista del 1,5%, verrà applicata una penale pari al 10% sull'importo della fornitura analizzata, intesa come riduzione del volume fornito.

Il Fornitore accetta di sottoporre senza riserve il proprio materiale ai controlli sopra descritti.

Il controllo dell'umidità verrà effettuato al momento della consegna presso l'impianto, alla presenza dell'incaricato della consegna del Fornitore; per il controllo del contenuto di ceneri verranno invece prelevati due campioni, di cui uno verrà inviato al laboratorio di analisi e il secondo verrà conservato presso lo stabilimento sino alla consegna dei risultati delle analisi o all'eventuale chiusura delle contestazioni nel caso in cui il risultato sia superiore al massimo contrattualmente stabilito. Tutti i controlli sono a cura e carico della Stazione appaltante. Per eventuali forniture non conformi al presente contratto, la Stazione appaltante comunicherà tempestivamente il risultato delle analisi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e in tal caso i costi relativi ai controlli saranno addebitati al Fornitore.

Qualora il materiale consegnato sia ritenuto "non idoneo" da parte da Provana Calore, potrà non esserne autorizzato lo scarico presso il deposito: in tal caso, la Stazione Appaltante emetterà un documento di trasporto con dicitura "Reso non conforme" per effettuare la restituzione del materiale al Fornitore con trasporto a cura e carico di quest'ultimo.

La biomassa non potrà contenere inerti (terra, sabbia, pietre, ecc.), impurità (es. residui di pesticidi, residui di solventi, parti metalliche, ecc.), o altro materiale che non sia derivato esclusivamente dalla lavorazione della biomassa stessa. La parte fine (dimensioni inferiori a 5 mm) dovrà essere inferiore all'1% in peso.

Per materiale "non idoneo" si intende quello che non rispetti i parametri chimico-fisici specificati nelle condizioni di Fornitura.

Eventuali danni e/o fermo impianto con conseguente mancata produzione provocati da eventuali corpi estranei contenuti nel materiale fornito saranno integralmente addebitati al Fornitore, previa contestazione al medesimo da parte della Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il ripetersi per più di 3 (tre) consegne di forniture di materiale non conforme a quanto previsto nel presente accordo, o contenente corpi estranei, o con dichiarazione di quantitativi superiori a quelli effettivamente riscontrati, potrà comportare la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante con comunicazione al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC).

Le penali applicate per mancato rispetto del quantitativo massimo di umidità e/op di ceneri dovranno essere corrisposte dal Fornitore a Provana Calore s.r.l. entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta scritta inviata a mezzo PEC dalla Stazione appaltante, mediante emissione di nota credito.

Art. 5 - Programmazione delle consegne e documentazione accompagnatoria

Si rimanda all'art. 5 del Disciplinare Tecnico di Fornitura (Allegato 1, che qui di seguito si riporta per immediatezza di lettura:

"Il quantitativo di materiale che la ditta fornitrice si impegna a fornire sarà suddiviso in quantità mensili definite dalla Stazione appaltante in base alle proprie esigenze e comunicate al Fornitore almeno 10 giorni solari prima dell'inizio di ciascun mese a mezzo email, successivamente la Stazione appaltante

richiederà le consegne attraverso la predisposizione di un piano di acquisto settimanale, comunicato telefonicamente o via email al Fornitore.

I documenti di trasporto dovranno riportare la seguente dicitura: “biocombustibile solido individuato alla lettera (specificare lettera - vedi allegato 1) del paragrafo 1 - sezione 4 dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - prodotto nell’anno (specificare anno) dall’impianto (specificare nome impianto o soggetto che esegue la cippatura) sito in (specificare ubicazione impianto o luogo di cippatura). In difetto di tale indicazione, la Fornitura verrà respinta.”

Art. 6 - Modalità di pagamento e fatturazione

Le forniture saranno fatturate a fine mese, riportando in fattura gli estremi dei documenti di trasporto; entrambi i documenti dovranno riportare la seguente dicitura: “biocombustibile solido individuato alla lettera (specificare lettera - vedi allegato 1) del paragrafo 1 - sezione 4 dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - prodotto nell’anno (specificare anno) dall’impianto (specificare nome impianto o soggetto che esegue la cippatura) sito in (specificare ubicazione impianto o luogo di cippatura)”.

Le fatture verranno pagate mediante RI.BA. o B.B. a 60 gg d.f.f.m. Eventuali contestazioni o importi differenti dovranno essere gestiti e concordati tra le parti (note credito, storni, ecc.).

Le fatture saranno assoggettate al regime della “scissione dei pagamenti” ai sensi del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 e della Legge n. 190/2014, come meglio specificato nella circolare del 28.10.2021.

Art. 7 - Modalità stipula contratto e durata

In applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), il Contratto sarà stipulato su piattaforma digitale certificata (M.E.P.A.) previa verifica, con esito positivo, della sussistenza dei requisiti necessari previsti dal Codice stesso e assenza di cause di esclusione automatica e non automatica, per la quale la Stazione Appaltante si avvarrà della consultazione del FVOE su piattaforma ANAC.

Il presente Contratto avrà validità **dal 01 settembre 2026 al 31 maggio 2027**, prorogabile a tutto il **31 maggio 2028** qualora venga attivata l’opzione di proroga del contratto alle medesime condizioni), senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento.

Art. 8 - Forza maggiore - Impossibilità sopravvenuta

Qualora sopraggiunga una causa di Forza Maggiore che renda in tutto o in parte impossibile per l’Acquirente il ritiro della Biomassa oggetto del Contratto, l’Acquirente ne darà immediata comunicazione al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC). Se la causa di Forza Maggiore attiene all’intera fornitura, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione; se, invece, la Forza maggiore è solo parziale o temporanea, l’Acquirente potrà recedere dal Contratto con preavviso di 10 (dieci)

giorni. Qualora l'Acquirente non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione.

Qualora sopraggiunga una causa di Forza Maggiore che renda in tutto o in parte impossibile per il Fornitore la consegna della Biomassa oggetto del Contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione all'Acquirente mediante posta elettronica certificata (PEC). Se la causa di Forza Maggiore attiene all'intera fornitura, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione; se, invece, la Forza Maggiore è solo parziale o temporanea troverà applicazione l'art. 1464 del Codice Civile. Qualora il Fornitore non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione.

Art. 9 - Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, le Parti avranno la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione da inviarsi all'altra parte mediante posta elettronica certificata (PEC) al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a qualora il Fornitore ometta di consegnare al Luogo di Consegna dell'Acquirente, entro la data prevista dal Piano di Consegna, n. 5 (cinque) consegne di merce consecutive, fatti salvi i limiti di tolleranza e le penali previsti al precedente art. 2;
- b ritardo da parte dell'Acquirente nel pagamento del corrispettivo della merce superiore a 180 giorni (art. 6);
- c ritardo da parte del Fornitore nel pagamento delle penali contrattualmente previste superiore a 180 giorni;
- d qualora il Fornitore effettui per più di 3 (tre) consegne consecutive forniture di materiale non conforme a quanto previsto nel presente accordo, o contenente corpi estranei, o con dichiarazione di quantitativi superiori a quelli effettivamente riscontrati;
- e stato di insolvenza del Fornitore o qualora il Fornitore venga a trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo o fallimento o sia in stato di liquidazione o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura volta alla liquidazione della Ditta;
- f in caso di violazione degli obblighi, da parte del Fornitore nei confronti di terzi, o di suoi subappaltatori, o di suoi collaboratori, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso;
- g in caso di cessione del credito o del contratto, non espressamente autorizzate dall'Acquirente.

Nei casi di risoluzione di cui alla presente clausola, è fatto salvo ed impregiudicato il diritto dell'Acquirente di richiedere al Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti, sia per quanto attiene il danno emergente, sia per quanto riguarda il lucro cessante, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia, al quale le parti espressamente rinviano.

Art. 10 - Responsabilità

Il Fornitore dichiara di ben conoscere che l'Acquirente fornisce il servizio di Teleriscaldamento nel Comune di Leinì (TO) a favore di utenti privati e pubblici e - in considerazione di tal fine - il Fornitore si

obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare a quest'ultimo, a causa ed in conseguenza di eventuali malfunzionamenti o interruzioni del servizio di Teleriscaldamento connessi:

- 1 alla mancata consegna delle quantità di biomassa combustibile (cippato di legna) contrattualmente previste;
- 2 alla mancata rispondenza della biomassa combustibile (cippato di legna) fornita alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare tecnico;
- 3 ai ritardi nella consegna della biomassa combustibile (cippato di legna).

Art. 11 - Domicilio contrattuale

Salvo che sia diversamente previsto in singoli articoli del Contratto, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

Provana Calore S.r.l.	Ditta: _____
Via Volpiano, 47/A - 10040 Leinì (TO)	Indirizzo:
tel: 011/9983382	Tel:
e-mail:	e-mail:
PEC: ufficiotecnico@pec.provana.it	PEC:

Art. 12 - Divieto di cessione

Il presente Contratto - intervenuto tra le Parti circa le attività ed i contenuti in esso indicati - sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta tra le medesime.

Il Contratto potrà essere oggetto di revisione a seguito di modifiche normative e delle autorizzazioni all'esercizio della centrale di Teleriscaldamento da parte del Comune di Leinì e/o di altri Enti o Autorità. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

Le Parti non potranno cedere a terzi - in tutto o in parte - il presente Contratto od i crediti derivanti da esso, o trasferire a qualsiasi titolo i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti, di comportamenti dell'altra che siano in violazione di una o più disposizioni del presente Contratto, non potrà costituire rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni, rispetto alle quali l'inadempimento si è verificato.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, previsti dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui per l’esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Art.14- Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Acquirente ed il Fornitore in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Torino.

Art. 15 - Oneri di sicurezza e obblighi delle parti

Il Fornitore dichiara, ai sensi del Dlgs 81/2008, art. 26 comma 5, che l’importo destinato agli oneri di sicurezza, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, ammonta al 2% dell’importo di Fornitura, già ricompreso nel prezzo unitario [€/m³] contrattualizzato.

Il Fornitore si obbliga a svolgere i servizi di cui all’oggetto con organizzazione dei mezzi necessari in completa autonomia, pianificando e concordando modalità e tempistiche di consegna del materiale con l’operatore incaricato allo scarico o al responsabile di centrale che sarà successivamente indicato, nel rispetto delle procedure di pianificazione adottate dall’Acquirente.

Eventuali variazioni ai programmi, dovuti a fattori esogeni o comunque non dipendenti dalla volontà delle parti, dovranno essere comunicati in anticipo, in modo da consentire una differente pianificazione delle attività a ciascuna delle parti.

Il Fornitore effettuerà i servizi oggetto del presente contratto, secondo le cadenze che verranno definite in accordo tra le Parti.

Con riferimento al personale impiegato dal Fornitore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il Fornitore dichiara e garantisce:

- a) che è in essere con ciascuno degli stessi un rapporto di lavoro subordinato, od altro rapporto comunque in ottemperanza alla normativa applicabile;
- b) di applicare il regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al proprio settore merceologico, nonché di rispettare puntualmente la normativa vigente in materia di lavoro;
- c) di adempiere correttamente a tutti i propri obblighi legali e contrattuali nei confronti dei propri addetti;
- d) di effettuare e versare correttamente e regolarmente le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente degli addetti e di versare correttamente e regolarmente i contributi previdenziali ed i contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni e le malattie professionali degli addetti, anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35, commi 28 e seguenti, del D.lgs. n. 223/06, così come convertito in L. n. 248/06;
- e) di adempiere ad ogni altro obbligo ed onere in relazione agli addetti, nessuno escluso o eccettuato, di tipo retributivo e contributivo (a fini assistenziali, infortunistici, previdenziali, assicurativi ed accessori);
- f) di applicare ogni altra disposizione per la tutela degli addetti, ivi incluse tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tutelarne l'incolumità e l'integrità fisica, previste dalla legge, dall'esperienza e dalla tecnica.

In ottemperanza, per quanto occorresse, al D.Lgs. 81/2008:

- viene allegato al presente contratto certificato di iscrizione alla camera di Commercio del Fornitore ed autocertificazione del medesimo Fornitore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- viene predisposto ed allegato, a cura dell'Acquirente, Documento informativo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il Fornitore (DUVRI);
- viene allegato al presente contratto il Verbale di sopralluogo e coordinamento eseguito congiuntamente dall'Acquirente e dal Fornitore per prendere visione dei luoghi, dei rischi presenti, delle misure di prevenzione da adottare, della procedura da seguire per l'accesso alla centrale e la movimentazione nei piazzali.

Il Fornitore si impegna a dotare il proprio personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Nel caso il Fornitore, per svolgere i servizi oggetto del presente contratto, si avvalga di trasportatori terzi, questi dovranno consegnare la stessa documentazione richiesta al Fornitore; detti trasportatori terzi, ove risultati in regola, verranno preventivamente autorizzati dall'Acquirente in tempi congrui alle necessità del servizio.

Letto, confermato, sottoscritto

Leini, li _____

L'Acquirente

Il Fornitore

Le Parti dichiarano espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile di aver letto attentamente e di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 2 (Quantitativo contrattuale, programmazione consegne e penali); art. 4 (qualità della biomassa ed accettazione); art. 8 (forza maggiore - impossibilità sopravvenuta); art. 9 (risoluzione del contratto- clausola risolutiva espressa); art. 10 (Responsabilità); art. 12 (divieto di cessione); art. 14 (Controversie).

Leini, li _____

L'Acquirente

Il Fornitore
